

1. Oggetto dell'accordo.

Il presente accordo

- regola e ratifica la concessione e la gestione dei prestiti stipulati nel periodo intercorrente dalla data di scadenza della previgente convenzione (30 giugno 2008) e la data di sottoscrizione della presente convenzione (di seguito denominata "**Convenzione**");
- disciplina, con le modalità di seguito indicate, le attività previste a far tempo dalla firma della presente Convenzione.

2. I prestiti

I prestiti sono disciplinati come segue:

a) I prestiti sono accordati sotto forma di apertura di credito in conto corrente e sono regolati dagli art.1842 e segg. del C.C. e da appositi contratti, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché dalle altre norme legislative e regolamentari dettate in tema di credito al consumo, in considerazione della qualità di "consumatore" rivestita dagli studenti.

Allo scopo viene aperto un conto intestato allo studente presso la Banca che eroga il prestito, le cui condizioni sono riportate nell'allegato "A".

b) La richiesta di prestito viene presentata dallo studente presso una qualsiasi delle filiali della Banca e viene formalizzata su apposita modulistica predisposta dalla stessa.

La Banca effettua autonomamente l'istruttoria della pratica secondo i criteri adottati per i finanziamenti similari, ferma la sua piena discrezionalità in merito alla concessione.

La dichiarazione via web di ammissione dello studente al prestito costituisce attestazione da parte dell'Università della sussistenza dei requisiti a tal fine necessari.

La dichiarazione via web di ammissione dello studente al prestito costituisce attestazione da parte dell'Università della sussistenza dei requisiti a tal fine necessari.

Non vengono comunque concessi prestiti a studenti che risultino protestati, o con formalità negative a carico (es. fallimenti), evidenze negative nelle Centrali Rischi Finanziarie o nella Centrale Allarme Interbancaria, salvo eccezioni singolarmente concordate tra l'Università e la Banca.

Non è prevista alcuna garanzia a presidio dei prestiti ad eccezione di quella di cui all'articolo 7.

c) L'operatività completa sul conto affidato da parte dello studente avviene sia attraverso le filiali della Banca erogante il finanziamento presenti sul territorio che attraverso i canali complementari (web, telefono, Atm).

d) L'importo massimo del finanziamento concedibile dipende dal tipo di corso frequentato e dagli anni di iscrizione è individuato nella tabella 1. La somma è resa disponibile sul conto corrente dello studente in tranches semestrali di pari importo, con l'effetto di creare una disponibilità complessiva crescente utilizzabile e ripristinabile parzialmente o totalmente mediante successivi versamenti come indicato alla successiva lett. g).

Tabella 1

| Tipo Corso | Durata max finan.to (anni) | Importo singola tranche | n. max tranches | Importo complessivo finan.to |
|--|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1) Laurea Triennale e specialistica - Dottorato - Master | 3 | 2.500 | 6 | 15.000 |

Gli importi suindicati sono messi a disposizione sino ad un massimo di tre anni oltre al periodo di moratoria di un anno.

e) La concessione delle erogazioni successive alla prima tranche è subordinata al raggiungimento da parte degli studenti richiedenti il finanziamento dei requisiti di profitto negli studi indicati all'art. 3, tabella 2 - definiti "requisiti di mantenimento" - che sono attestati dall'Università alla Banca erogante il finanziamento, via web.

f) Trascorsi sei mesi dalla concessione dell'ultima tranche del piano di erogazione o, se precedente, dal conseguimento del titolo (Laurea triennale, biennale e Master) al beneficiario viene concesso un anno di tempo (c.d. "anno di moratoria" o "anno ponte") prima dell'inizio della restituzione del prestito. Entro la scadenza del periodo di moratoria lo studente deve recarsi presso la Banca che ha erogato il finanziamento e definire il piano di ammortamento per la restituzione del prestito nei termini massimi descritti nel successivo punto h).

Qualora lo studente abbandoni gli studi o si trasferisca ad altra università - circostanze delle quali l'Università informerà la Banca che ha erogato il finanziamento via web - il periodo di moratoria decorre dalla data in cui la Banca erogante ha avuto notizia di tali circostanze.

g) Prima dell'entrata in ammortamento del prestito, il finanziamento opera come un'apertura di credito in conto corrente per cui lo studente può - nei limiti dell'importo tempo per tempo accordatogli in base a quanto previsto al precedente punto d) - effettuare prelievi e versamenti di somme di denaro che hanno l'effetto di ripristinare l'originaria disponibilità. Sugli importi utilizzati maturano interessi, al tasso di cui al successivo punto i), che sono addebitati sul conto corrente e capitalizzati annualmente. Il rimborso di quanto dovuto in dipendenza di tali interessi avviene secondo quanto previsto al successivo punto h).

h) Decorso l'anno di moratoria, di cui al precedente punto f), lo studente è tenuto a restituire il prestito, secondo un piano di ammortamento della durata di otto anni concordato con la Banca erogante, mediante la corresponsione di rate mensili di importo costante, comprensive di capitale e interessi. Resta ferma la facoltà per lo studente di estinguere anticipatamente il debito, in tutto o in parte, senza alcun costo aggiuntivo.

l) Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti nella fase di erogazione, nell'anno di moratoria e nel periodo di rimborso rateale è un tasso fisso.

Esso viene determinato calcolando la media aritmetica delle quotazioni del tasso IRS a 9 (nove) anni rilevato sulla pagina "Reuters" "ISDAFIX2" (terza colonna tassi IRS vs Euribor rilevati alle ore 11:00 di Francoforte) degli ultimi 10 (dieci) giorni lavorativi del mese di giugno di ogni anno, arrotondando tale media allo 0,01 (zerovirgolazero) inferiore e aggiungendo al valore così ottenuto una maggiorazione di 1,50 (unovirgolacinquanta) punti percentuali. Il tasso così calcolato viene applicato, a tutti i prestiti accessi sino alla nuova rilevazione. Gli interessi maturati per l'utilizzo della linea di credito sono addebitati sul conto corrente e vengono capitalizzati annualmente.

j) Il rischio di credito a carico della singola Banca erogante è garantito con le modalità, nei termini e nei limiti di cui all'art. 7.

k) Le Parti si danno reciprocamente atto che le aperture di credito concesse ai sensi della presente Convenzione non rientrano nelle fattispecie dei prestiti d'onore previste dalla disciplina Universitaria in materia di Diritto allo Studio di cui alla legge n. 390/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Categorie ammesse al prestito, criteri di ammissione e di mantenimento e motivi di incompatibilità.

Il prestito oggetto del presente accordo viene concesso agli studenti dell'Ateneo iscritti ai corsi di cui alla Tabella n. 1 e in possesso dei requisiti previsti dalla Tabella 2, sino al completo assorbimento del limite massimo € 45.000,00 (quarantacinquemila) della garanzia di cui all'art. 7, assorbimento determinato per ciascun finanziamento come segue:

- 1) In fase di "erogazione": per il massimo dell'importo complessivamente erogabile
- 2) successivamente (fase di "anno ponte" e fase di "rimborso rateale") per l'importo erogato

Tabella 2

| CATEGORIE AMMESSE | | Requisiti di merito al momento dell'ammissione al beneficio | Requisiti di mantenimento |
|--|----------|--|----------------------------------|
| 1) Laurea triennale | III anno | 100 crediti | 40 crediti formativi annui |
| 2) Laurea Magistrale/ Specialistica | I anno | Iscrizione | 40 crediti formativi annui |
| | II anno | 40 crediti formativi | |
| 3) Dottorato | | Iscrizione | Ammissione all'anno successivo |
| 4) Master | | Iscrizione | Ammissione all'anno successivo |

Se lo studente non possiede i requisiti a cui è subordinata l'erogazione delle tranches successive alla prima - circostanza della quale l'Università è tenuta a informare tempestivamente la Banca erogante il prestito via web - inizierà a decorrere anticipatamente il periodo di moratoria di un anno.

Qualora durante quest'ultimo periodo ed entro il termine della tranche successiva, lo studente riesca a recuperare:

- a) i crediti formativi per la mancata tranche, nonché
- b) i crediti formativi per la tranche successiva

viene erogata la tranche di cui al punto b), il piano di erogazione viene ripristinato e il periodo di moratoria ripristinato di nuovo al termine del piano di erogazione previsto.

Lo studente che ha avuto accesso al prestito Bridge durante la Laurea Triennale con l'iscrizione alla Specialistica prosegue nella fruizione delle tranches previste.

Particolari e limitate situazioni possono essere oggetto di specifica valutazione congiunta tra la Banca e l'Università.

Il prestito di cui alla presente convenzione può essere richiesto una sola volta, da parte di studenti UE.

4. Prestazioni dell'Università.


Al fine della realizzazione dell'iniziativa, l'Università si impegna a :

- segnalare agli studenti nel proprio sito Internet la possibilità di ottenere dalle Banche la concessione dei prestiti disciplinati dalla presente convenzione;
- autorizzare la concessione del prestito richiesto e l'erogazione delle tranches in cui lo stesso si suddivide previa verifica dei necessari requisiti;
- provvedere, in relazione a ciascuno degli studenti ammessi al finanziamento, a:
 - effettuare il monitoraggio sistematico e periodico dei requisiti di merito di cui all'art.3, Tabella n. 2, a cui è subordinata l'erogazione delle tranches successive alla prima;
 - informare, via web inserendo lo stato "dimesso" in apposita procedura, la Banca che ha concesso il prestito delle circostanze che lo studente finanziato ha abbandonato gli studi o si è trasferito presso altra Università;
 - costituire un idoneo strumento di garanzia in favore della Banca, come previsto dall'art. 7.

5. Prestazioni della Banca.

La Banca che concede il prestito si impegna a:

- svolgere l'istruttoria per la concessione del finanziamento, nel rispetto della normativa vigente, dopo aver acquisito l'autorizzazione fornita via web dall'Università ed aver verificato il merito creditizio del richiedente (es.: protesti, fallimenti, Centrali Rischi Finanziari e CAI);
- accordare il prestito prescelto dallo studente sotto forma di apertura di credito in conto corrente di importo crescente secondo la tipologia di prestito prescelto ed erogare le tranches, previo ottenimento dell'autorizzazione via web dell'Università. Allo scopo verrà aperto presso la Banca prescelta un conto corrente intestato allo studente, cui sono applicate le condizioni



riportate nell'Allegato "A";

- consentire l'operatività sul predetto conto affidato, sia attraverso le filiali della Banca prescelta che attraverso i canali complementari dalla medesima offerti (web, telefono);
- sopportare il rischio di credito, assumendo unicamente la garanzia di cui all'art. 7.

6. Responsabile Operativo.

L'Università e le Banche individuano rispettivamente quali riferimenti interni per eventuali necessità:

- Intesa Sanpaolo - Direzione Commerciale - Coord. Attività Retail - Ufficio Finanziamento a Privati - Piazza San Carlo 156 - Torino, bridge@intesasanpaolo.com
- Università IUAV di Venezia, Servizio Diritto allo Studio Università IUAV, sig. Massimo Cappellesso, massimo.cappellesso@iuav.it;

Sarà cura delle parti comunicare eventuali variazioni degli stessi.

7. Garanzia

L'Università si costituisce fidejussore nell'interesse degli studenti finanziati a favore delle Banche a garanzia della restituzione di ogni importo a queste dovuto in linea capitale, interessi e spese in dipendenza dei prestiti concessi:

- a. dal 30 agosto 2004, data di sottoscrizione originaria della convenzione alla data odierna;
- b. dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Tale garanzia viene determinata nella misura del 3% (treper cento) di ciascun finanziamento, assumendo a riferimento:

- 1) in fase di "erogazione": per il massimo dell'importo complessivamente erogabile
- 2) successivamente (fase di "anno ponte" e fase di "rimborso rateale") per l'importo erogato nel limite di un ammontare massimo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), indipendentemente dai limiti massimi di garanzia precedentemente individuati.


A tale fine l'Università costituisce un apposito fondo di garanzia nel proprio bilancio.

L'impegno fidejussorio dell'Università viene determinato secondo i criteri di cui agli alinea a), b), 1), 2) e del presente articolo e non potrà in ogni caso superare l'ammontare massimo sopra indicato.

Raggiunto il limite massimo della garanzia (euro 45.000,00), la Banca non è più tenuta a rilasciare nuovi finanziamenti.

In virtù della garanzia prestata, l'Università è obbligata per ciascuna posizione dichiarata insolvente dalla Banca che ha erogato il prestito, a versare a quest'ultima - dietro prima richiesta scritta e senza alcuna riserva - il 100% (centoper cento) dell'ammontare che la Banca stessa le indichi come dovuto a titolo di capitale, interessi e spese.

Resta inteso che la Banca erogante il finanziamento può azionare la garanzia, nei limiti sopra specificati, solo dopo che lo studente:



- al termine dell'anno ponte, non abbia provveduto a sottoscrivere la trasformazione dell'apertura di credito in conto corrente in finanziamento rateale;

- per i prestiti in ammortamento, abbia ricevuto comunicazione di decadenza dal beneficio del termine che dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Università.

Ogni pagamento effettuato dall'Università a favore della Banca, in adempimento dell'obbligazione in parola, produce automaticamente la sua surrogazione in ogni diritto, ragione od azione a quest'ultima spettante nei confronti del debitore.

Cessata la Convenzione, la fidejussione verrà liberata una volta che i rapporti garantiti risultino interamente estinti.

8. Durata

La presente convenzione ha durata sino al completo assorbimento del limite massimo della garanzia di cui all'art. 7, salvo incremento della garanzia prestata dalla Università.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ciascuna delle Parti di disdire l'accordo, con lettera raccomandata a.r., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

9. Estensione dell'accordo

Il presente accordo si estende ad ogni nuova banca che dovesse entrare a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

10. Varie.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali ad unico effetto e, avendo essa natura puramente normativa, verrà registrata solo in caso d'uso per imposta fissa ex art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Elenco allegati.

Il documento qui allegato sub "A" forma parte integrante della presente Convenzione.

12. Foro competente.

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana; la competenza a dirimere ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente accordo sarà del Foro di Torino.

Milano,

INTESA SANPAOLO SpA
Il Consigliere Delegato e Ceo
Dott. Corrado Passera

UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA
Il Rettore
Prof. Amerigo Restucco

A

ALLEGATO "A"
CONTO CORRENTE
Condizioni applicate*

| | |
|---|---|
| SPESE TRIMESTRALI TENUTA CONTO | € 7,50 (per trimestre) |
| SPESE PER SINGOLA SCRITTURA | € 0,00 (Operazioni Illimitate) |
| TASSO RACCOLTA | 1,00% |
| TASSO IMPIEGHI | Il tasso è determinato calcolando la media aritmetica delle quotazioni del tasso IRS a 9 anni negli ultimi 10 giorni lavorativi del mese di aprile di ogni anno, arrotondando tale media allo 0,01 inferiore e aggiungendo al valore così ottenuto una maggiorazione di 1,50 punti percentuali. |
| SERVIZI INCLUSI GRATUITAMENTE | <ul style="list-style-type: none">• Intesa Online (Banca telefonica, Internet, Mobile)• Carta Intesa (Bancomat) |
| INTERESSI DI MORA | Tasso annuo di Interesse di mora senza capitalizzazione periodica pari al tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali |
| COMMISSIONI PER LA STAMPA E L'INVIO DI E/C, LETTERE DI TRASPARENZA E CONTABILI | € 0,00 |
| IMPOSTA DI BOLLO | Nella misura pro-tempore vigente |
| DIRITTI DI SEGRETERIA | Esenti |
| SPESE ESTINZIONE C/C | € 0,00 |

*per tutte le condizioni non esplicitate in tabella fare riferimento al F.I.

PIANO DI RIMBORSO

Se allo scadere dell'apertura di credito lo studente desidera rateizzare quanto ancora dovuto alla Banca per capitale, interessi e spese, la relativa somma potrà essere restituita in rate mensili secondo un piano di rimborso non eccedente i 96 mesi. Il tasso applicato sarà fisso e sarà pari al tasso applicato all'apertura di credito.

Il tasso di mora è pari al tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali. Tale tasso di interesse è annuo e non prevede la capitalizzazione periodica.

